



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE

SEZIONE 01 Via San Siro, 32

Si comunica a:



**C.N.A.I. ROMA
VIA SALARIA 1420
00138 ROMA**

PREFETTURA BG

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **639/2020** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **ARANCIO ANGIOLA**

Depositata Sentenza Numero:  in data : **31/07/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

C.N.A.I. ROMA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Grumello del Monte 16/08/2021

IL CANCELLIERE
(Arancio Monica)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRUMELLO DEL MONTE

Il Giudice di Pace ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. _____

promossa da

_____, c.f.: _____, nato a Livorno il _____

Opponente

Contro

Prefettura di Bergamo in persona del Prefetto pro-tempore,

Opposta

OGGETTO: opposizione al verbale di contestazione n. _____
elevato in data 3.6.2020 dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni del
Ministero dell'Interno- Dipartimento della P.S. e notificato in data 10.8.2020

CONCLUSIONI:

Per parte opponente: chiede l'annullamento del verbale opposto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso spedito in data 30.9.2020 parte opponente impugnava il verbale
indicato in epigrafe, elevati per la violazione dell'art. 142 co. 9 C.d.S. relativa
al verbale n. _____ allegando, per i motivi nel dettaglio esposti
nell'atto di opposizione e, preliminarmente, **eccepiva la mancanza di
documentazione attestante la taratura e l'omologazione della strumentazione
utilizzata.**

**L'Amministrazione non si costituiva in giudizio e restava contumace per tutta
la durata del procedimento.**

Alla luce delle risultanze il ricorso va, pertanto, accolto.

**Va dato atto che con sentenza n. 113/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 45 comma 6 D. Lgs. n. 285/1992 nella parte in cui
non si prevede che tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento delle
violazioni dei limiti di velocità, siano sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalità e di taratura.**

**Nel caso di specie, parte opponente ha specificamente contestato la sussistenza
della taratura e del controllo sulla funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata**

N. 97/21 SENT.
N. R.G.
N. REP.
N. CRON.

per l'accertamento della violazione contestata, essendo onere dell'amministrazione, ex art. 2697 c.c., provare di aver effettuato la verifica periodica di funzionalità e di taratura dell'apparecchiatura.

Ha altresì allegato e reiterato la richiesta all'organo accertatore.

Nonostante ciò, l'istanza è rimasta priva di riscontro.

Orbene, non essendo stati prodotti gli atti relativi all'accertamento come tra l'altro richiesti anche in corso di causa, segnatamente, alcun certificato di taratura del sistema utilizzato per il rilevamento della velocità o comunque attestante il controllo dell'apparecchiatura impiegata, il ricorso viene dunque accolto, con conseguente annullamento del verbale impugnato.

Compensa le spese, considerato il tenore del presente giudizio e il contegno delle parti.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n. R.G. così decide:

accoglie il ricorso;

compensa le spese.

Grumello del Monte, 30.7.2021

Il Giudice onorario di Pace
Dott.ssa Angiola Arancio


Il Funzionario
Letterario


Dott.ssa in Cancelleria